



Città di Vigevano
Provincia di Pavia



Regione Lombardia

Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Servizio Programmazione e Piano Zona
AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - Ufficio di Piano

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale della Lomellina in data 24/09/2019

AVVISO PUBBLICO
PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN
LOCAZIONE – ANNO 2019
(DGR N. XI/2065 DEL 31/07/2019)

ART. 1 - FINALITA'

Regione Lombardia con D.G.R. n. 2065 del 31/07/2019 ha approvato le "Linee guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione anno 2019".

L'iniziativa promossa da Regione Lombardia a favore di famiglie, ha come obiettivo il contrasto all'emergenza abitativa finalizzata al mantenimento dell'abitazione in locazione, attraverso interventi diversi.

L'importo totale a disposizione del Distretto per l'annualità 2019 ammonta ad € 116.276,00.

L'Assemblea dei Sindaci in data 24/09/2019 ha approvato il presente bando che prevede l'attivazione delle misure 2 – 3 – 4 e la presentazione da parte dell'Ambito Distrettuale della Lomellina di un progetto sperimentale previsto dalla Misura 6.

I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle d.g.r. n. 5450/2016, n. 6465/2017 e n. 606/2018.

I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza; la somma del contributo del presente provvedimento e della quota prevista per la locazione dall'RdC non deve però superare l'importo massimo del canone annuo previsto dal contratto di locazione.

ART. 2 - MISURE ATTIVABILI

L'Ambito Distrettuale della Lomellina intende attivare le seguenti misure:

MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6

Tale misura prevede l'erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.

Requisiti dei nuclei familiari beneficiari:

- a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c) non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d) ISEE max fino a € 15.000,00;
- e) morosità incolpevole in fase iniziale (fino al limite massimo di 6 mensilità). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. Le condizioni di morosità e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria redatta in forma scritta da parte dell'ente. Tale istruttoria da cui emergono le condizioni di morosità e di incolpevolezza deve essere sottoscritta anche dal proprietario e dall'inquilino coinvolto. In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale è necessario che gli enti verifichino che vi sia una situazione accertata di morosità con un mancato versamento del canone di locazione e possano constatare con documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo che rientri nella logica dell'incolpevolezza.

Massimali di contributo:

- Fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto;
- Fino a € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare l'eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune.

I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti gli interessati. Non è possibile erogare il contributo all'inquilino.

Per morosità incolpevole deve intendersi la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- mobilità;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria, che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- separazione o divorzio già avvenuto o in corso di giudizio, con conseguente decrescimento del reddito familiare;
- uscita dal nucleo familiare di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo

medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche - assistenziali.

- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito ma legati da vincolo parentale con un componente del nucleo familiare originario;
- cessazione di erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare che conseguentemente ne determini la riduzione del reddito complessivo;

Tali condizioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità.

MISURA 3: Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali

Tale misura prevede l'erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, per soddisfare le esigenze abitative.

Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Sono ammesse le spese per il trasloco. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per sanare il mutuo o per sanare le spese condominiali dell'alloggio all'asta. Le condizioni di mancato pagamento del mutuo e/o delle spese condominiali e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria redatta in forma scritta da parte dell'ente. In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale è necessario che gli enti verifichino che vi sia una situazione accertata di pignoramento e possano constatare con documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo che rientri nella logica dell'incolpevolezza.

Requisiti dei nuclei familiari beneficiari:

- a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b) ISEE max fino a € 26.000,00;
- c) dichiarazione di incolpevolezza rispetto al mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali;

Massimali di contributo:

- Fino a € 5.000 ad alloggio/contratto;

MISURA 4 – Sostenere nuclei familiari di pensionati anziani, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità e/o assimilabili, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (laddove la spesa per il canone sia superiore al 30%). Il contributo è destinato a inquilini non morosi solo il per pagamento di canoni futuri. In caso di morosità si può ricorrere alla Misura 2.

Tale misura prevede l'erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza.

Requisiti dei nuclei familiari beneficiari:

- a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c) non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d) ISEE max fino a € 15.000,00;
- e) sono esclusi dal beneficio i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

Massimali di contributo:

- Fino a € 1.500 a alloggio/contratto

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Bando e la modulistica sono reperibili sul sito internet di tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale della Lomellina.

La domanda dovrà essere presentata presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza a decorrere dal 01/12/2019.

L'accesso alle misure sarà concesso alle persone in possesso dei requisiti previsti nel presente bando, in ordine di presentazione della domanda (data di protocollazione). Per le domande presentate lo stesso giorno la priorità sarà definita in base all'ISEE più basso fino ad esaurimento del budget assegnato (presentazione "a sportello").

Art. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

E' motivo di esclusione la presentazione di domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'Ufficio di Piano;

ART. 5 - CONTROLLI

L'Ufficio di Piano svolgerà i controlli previsti dalla normativa vigente al fine di verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. In caso di verifica di condizioni diverse rispetto a quelle dichiarate, si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. In caso di dichiarazioni mendaci che comportino una responsabilità del dichiarante sarà informata l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. Dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Vigevano in qualità di titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del presente contributo e per le successive attività di controllo.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il comune di Vigevano anche con l'utilizzo di Procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di contributo, nonché agli adempimenti conseguenti.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'unione europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

Al comune di Vigevano, in qualità di titolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, Corso Vittorio Emanuele Secondo, 25 – 27029 - Vigevano (PV) Oppure - al responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – dpo) al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.vigevano.pv.it

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'autorità di controllo italiana – garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n, 121 – 00186 Roma

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorena Corio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.